

RGE xxx/2025

**TRIBUNALE DI NUORO**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2025 nel procedimento di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promosso da

**DEBITORE**

ricorrenti-debitori eseguiti

**CONTRO**

**SPV**, in persona del legale rappresentante, e per essa la mandataria **SERVICER**,  
resistente – creditrice procedente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art 615, comma 2, c.p.c., depositato il 15 maggio 2025, **DEBITORE** e **DEBITRICE** hanno proposto opposizione all'esecuzione promossa nei loro confronti da **SPV**, deducendo i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione attiva del creditore procedente: ad avviso degli opposenti non vi è prova, a monte, della cessione dei crediti in blocco tra **BANCA** e **SPV** e, comunque, del fatto che tra i crediti eventualmente ceduti fosse ricompreso quello vantato da **BANCA** nei confronti degli opposenti; 2) illegittimità del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva: il mutuo dedotto, infatti, calcola il tasso di interesse sul parametro Euribor, che, come noto, ha subito manipolazioni accertate “dalla Commissione UE nel 2013 e nel 2016” in ragione del formarsi di cartelli bancari; sulla base dell'ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6943 del 2025, pertanto, gli opposenti hanno sollevato l'illegittimità del mutuo e la sua inidoneità a valere quale titolo esecutivo.

Tanto premesso, **DEBITORE** e **DEBITRICE** hanno così concluso: “In via preliminare, sospendere la procedura esecutiva de qua; Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla **SPV** ovvero l'inesistenza del credito nei confronti degli opposenti, per tutti i motivi suindicati; Per l'effetto, dichiarare inefficace l'atto di pignoramento, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua; 4. Condannare la **SPV** al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa da parte del G.E.; 5. Condannare la parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente fase di giudizio”.

Incardinato il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha confutato in fatto e diritto i motivi dedotti in opposizione e ha così concluso: “rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva per carenza dei presupposti di legge; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; In ogni caso condannare parte opponente alle spese di lite come per legge”. All'udienza del 24 giugno 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato. L'istanza di sospensione non può trovare accoglimento.

La ricomprensione, all'interno del contratto di cessione, del credito vantato da **BANCA** nei confronti degli opposenti – dunque la titolarità del credito in capo a **SPV** – è indiscutibilmente provato dall'attestato di cessione rilasciato dalla cedente **BANCA** (peraltro non contestato), dal

quale si evince: 1) il numero di NDG xxxxxx; 2) la denominazione della sofferenza; 3) l'individuazione del rapporto oggetto di cessione; 4) l'individuazione della operazione di cessione, di cui all' avviso pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana — Parte II, n. xx del xx dicembre xxxx). Va anche detto che l'avviso in Gazzetta individua criteri oggettivi sufficientemente chiari per desumere e verificare la ricomprensione del credito vantato nei confronti degli oppositori nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. Va inoltre detto che, già in sede di iscrizione a ruolo del pignoramento, la cessionaria procedente ha depositato originali del titolo di mutuo e della successiva quietanza. Il complesso di risultanze – avviso munito di criteri oggettivi per determinare le classi dei crediti ceduti, dichiarazione della cedente, disponibilità del titolo – inducono a ritenere pienamente provata la titolarità del diritto di credito per cui si procede a esecuzione e la conseguente legittimazione di **SPV** a procedere esecutivamente.

Del pari, non sussiste il fumus del motivo relativo alla illegittimità del titolo esecutivo. Anche ammesso che interessi corrispettivi e di mora possano subire una defalcazione in ragione di conseguenze sanzionatorie per il c.d. parametro Euribor manipolato, deve rilevarsi che, a fronte di un credito totale pari a € 55.557,60, il debito degli oppositori per quota capitale è pari a € 44.181,07. Tale circostanza non è contestata dagli oppositori. Anche ammettendo la gratuità del mutuo, pertanto, la procedura esecutiva deve proseguire in relazione al credito per quota capitale, potendosi rimettere ogni questione relativa al computo degli interessi – l'eventuale illegittimità/nullità colpirebbe soltanto la clausola di interessi – al momento della distribuzione o in sede di controversia distributiva.

Le spese, liquidate ai parametri medi previsti per giudizi cautelari di analogo valore dai DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022, seguono la soccombenza.

#### PQM

Visto l'art. 617 c.p.c.

- Rigetta l'istanza di sospensione;
- Condanna **DEBITORE** e **DEBITRICE**, in solido tra loro, a rimborsare a **SPV**, in persona del legale rappresentante, e per essa alla mandataria **SERVICER**, in persona del legale rappresentante, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.059,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca;
- Fissa in giorni 60 il termine per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme e nei termini di legge;

La prosecuzione della procedura esecutiva verrà stabilita con decreto ex art. 596 c.p.c. all'esito della verifica della documentazione ipocatastale.

Si comunicò. Nuoro, 9 luglio 2025

Il giudice dell'esecuzione Riccardo De Vito